

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di Eugenio Casavecchia di fruire, invece che di una pensione di anzianità liquidata nel fondo per i lavoratori dipendenti sulla base dei 40 anni di contribuzione presso lo stesso accreditati a suo favore (compresa una maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto), di una pensione di anzianità liquidata, nell'ambito della gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria IVS per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 233/1990, sulla base del cumulo sia dei contributi accreditati presso il fondo lavoratori dipendenti che di quelli (relativi al periodo 5.4.1962-30.11.1971) accreditati presso la gestione speciale coltivatori, mezzadri e coloni, e quindi mediante la somma delle quote di pensione calcolate con le norme delle due gestioni e in relazione ai rispettivi contributi.

Secondo la Corte d'appello, ^{infatti,} il tetto contributivo dei 40 anni è previsto ai fini della liquidazione delle pensioni nelle singole gestioni e non è operante rispetto al cumulo di quote di pensione contemplato dal citato art. 16. STU

L'Inps propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

L'assicurato resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Inps, con l'unico motivo di ricorso, denuncia violazione dell'art. 9 della legge n. 463/1959; degli artt. 11 e 22 della legge n. 153/1969; dell'art. 7 della legge n. 9/1963; degli artt. 8, 9 e 16 della legge n. 233/1990; dell'art. 13 della legge n. 257/1992.

Si sostiene che in ogni caso deve essere rispettato, nella liquidazione della pensione, il limite massimo di anzianità contributiva di 40 anni, stante il principio dell'unità del rapporto previdenziale anche in caso di contributi versati alle varie gestioni dell'assicurazione obbligatoria.

Si osserva anche che nella specie l'art. 16 della legge n. 233/1990 non aveva avuto ragione di operare, dato che la pensione era stata liquidata nella gestione

lavoratori

✓ dipendenti, senza ricorrere ad alcun cumulo, non necessario ai fini di conseguire il diritto al trattamento.

STU

Si deduce ancora, in relazione al beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto ex art. 13 legge n. 257/1992, che la giurisprudenza ha chiarito che dello stesso possono fruire solo gli assicurati che non abbiano già raggiunto il massimo della prestazione conseguibile, sulla base di 40 anni di contribuzione.

Infine si osserva che l'assicurato nella specie avrebbe diritto al più, se in possesso dei requisiti di legge, ai supplementi di pensione secondo quanto previsto dalla normativa in materia (art. 7 legge n. 9/1963 e art. 9 legge n. 233/1990).

Il ricorso, che propone una questione interpretativa nuova, appare meritevole di accoglimento.

E' opportuno premettere che il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi, in relazione ad ogni assicurato, un rapporto assicurativo-previdenziale unico, in base al quale l'assicurato può conseguire la liquidazione di una sola unitaria pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse a seconda delle situazioni ed anche delle discipline normative succedutesi nel tempo (cfr. Cass. 9 novembre 1985 n. 5495, 13 ottobre 1995 n. 10699, 20 gennaio 2003 n. 771, 7 agosto 2003 n. 11930).

Per quanto riguarda in particolare il diritto alla pensione e la liquidazione della stessa, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 233/1990 era previsto dall'art. 9, 1° comma, l. 4 luglio 1959 n. 463 e dagli artt. 20 e 21 l. 22 luglio 1966 n. 613 l'obbligatorio cumulo delle contribuzioni accreditate in più gestioni ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e alla liquidazione della medesima, secondo criteri appositamente specificati (cfr. l'art. 21 cit.). Tale cumulo, però, poteva verificarsi solo ai fini della liquidazione, anche con il concorso dei contributi versati nella gestione

STU

per i lavoratori dipendenti, di una pensione secondo le regole delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, che comportavano la liquidazione della pensione con il metodo contributivo anche dopo che per i lavoratori dipendenti era entrato in vigore il metodo c.d. retributivo, mentre il pensionamento nell'ambito del fondo per lavoratori dipendenti – in relazione ai diversi criteri di liquidazione delle pensioni – poteva usufruire solo dei relativi contributi, salva la prevista valorizzazione in via di supplemento di pensione di contributi versati presso le gestioni autonome, prima del pensionamento (cfr. art. 25 l. 613/1966 con riferimento all'ipotesi di limite di età più elevato per la pensione di vecchiaia in una gestione speciale) o dopo lo stesso (cfr. art. 7 l. 23 aprile 1981). Inoltre l'art. 2-ter d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla l. 16 aprile 1974, n. 114, prevedeva che il pensionato a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali aveva diritto alla liquidazione della pensione prevista dalle norme sulla assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge e la contestuale revoca della precedente pensione, quando in un secondo momento tutti i requisiti si erano perfezionati nella assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali.

La legge 2 agosto 1990 n. 213, di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ha abbandonato la tecnica di liquidazione della pensione con il metodo contributivo anche nell'ambito delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, facendo riferimento, sia per il versamento dei contributi che per la liquidazione della pensione, al reddito di impresa, effettivo (artigiani ed esercenti attività commerciali) o convenzionale (coltivatori diretti mezzadri e coloni), che assume quindi un ruolo analogo a quello svolto dalla retribuzione per i lavoratori dipendenti. Il rendimento ai fini pensionistici del reddito medio del periodo di riferimento (da rivalutarsi in base all'indice annuo del costo della vita) è fissato, come per i lavoratori dipendenti, nel 2 per cento per ogni anni di contribuzione, con l'analogo limite massimo dell'80 per

cento, corrispondente a 40 anni di contribuzione (cfr. tabella C allegata alla legge 30 aprile 1969 n. 153, richiamata dagli artt. 5 e 8 della legge). E' estesa, con i necessari minimi adattamenti, la disciplina sui c.d. tetti di retribuzione pensionabile previsti per i lavoratori dipendenti (art. 5 e art. 8 della legge cit.).

Lo stesso nuovo metodo di liquidazione delle pensioni è stato esteso alla liquidazione di supplementi di pensione cui hanno diritto, per periodi di prestazione di attività come lavoratore autonomo successivamente al pensionamento, i titolari di pensione liquidata nell'assicurazione generale obbligatoria, vuoi nella gestione ordinaria che in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artt. 6 e 9 della medesima legge).

A completamento della esposta riforma, l'art. 16 della legge innova in materia di liquidazione della pensione con il cumulo dei periodi assicurativi di cui lavoratore sia titolare presso varie gestioni speciali per i lavoratori autonomi o presso una o più di tali gestioni e presso la gestione per i lavoratori dipendenti. Rimane ferma la regola che in tal caso la liquidazione avviene presso una delle gestioni speciali, ma l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le varie gestioni, secondo le regole applicabili a ciascuna di esse.

Tanto premesso, deve ora esaminarsi la questione se, in caso di liquidazione della pensione a norma dell'art. 16 cit., il limite massimo di 40 anni di contribuzione utilmente valutabile opera solo nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono stati versati contributi oppure anche complessivamente.

Appare da condividersi la seconda di tali ipotesi, e cioè quella secondo cui non è consentito superare, ai fini della liquidazione della pensione, i 40 anni di contribuzione. In tal senso depongono, pur in mancanza di dati testuali che espressamente la confermino, elementi di carattere logico-sistematico.

In primo luogo deve tenersi presente che l'art. 16, pur facendo riferimento alla tecnica di riconoscimento del diritto alla pensione e di liquidazione della stessa utilizzata ai fini del coordinamento di sistemi pensionistici diversi sul piano comunitario o internazionale e più di recente anche sul piano interno (sistema della totalizzazione dei periodi contributivi e delle liquidazione di "pro-rata" nell'ambito di ciascuno di essi), presenta la particolarità sostanziale di essere funzionale al semplice coordinamento della gestione ordinaria e delle gestioni speciali nell'ambito dell'unitario regime di assicurazione generale obbligatoria, caratterizzato da regole di base uniformi e ormai anche da ampia omogeneità riguardo alle tecniche operative di dettaglio. Si verifica quindi un cumulo di contributi effettivo e non meramente virtuale e la liquidazione di una pensione unitaria e non di pensioni diverse, collegate, in qualche misura, solo funzionalmente.

In secondo luogo deve riconoscersi che il limite massimo di anni di contribuzione è stato introdotto, sia nel fondo lavoratori dipendenti (cfr. l'art. 5, primo comma, della legge 27 aprile 1968 n. 488 e la relativa tabella D, successivamente sostituita dalle tabelle B e poi dalla tabella C, allegate alla legge n. 153/1969, a norma dell'art. 11 di questo testo), sia nei fondi speciali per i lavoratori autonomi, contemporaneamente all'introduzione del sistema c.d. retributivo (o analogo) di liquidazione delle pensioni (ricalcandosi anche sotto tale profilo le regole dei sistemi pensionistici del pubblico impiego), quale limite dei benefici che ordinariamente arreca al lavoratore il sistema retributivo di calcolo delle pensioni, con la sua valorizzazione, tendenzialmente, dei livelli di retribuzione (o di reddito) degli anni più favorevoli anche con riferimento ai periodi iniziali o comunque meno fortunati dell'attività lavorativa.

Il primo di tali elementi autorizza la considerazione unitaria del sistema pensionistico e il secondo evidenzia che non vi è ragione perché non operi il limite in questione nel caso di liquidazione di una pensione col sistema c.d. retributivo (o corrispondente) per il solo fatto che si procede al cumulo di contributi relativi a gestioni

STU

diverse. E proprio il caso in esame mette in luce la ingiustificata disparità di trattamento a cui condurrebbe una diversa soluzione. Otterrebbe infatti un più favorevole trattamento il lavoratore che possa cumulare ai quaranta anni di contribuzione nel fondo per i lavoratori dipendenti anni di contribuzione presso un fondo dei lavoratori autonomi, rispetto al lavoratore che invece possieda analogamente più di quaranta anni di contributi, ma tutti nel fondo per i lavoratori dipendenti.

Con riferimento alla specie, quindi, non deve ritenersi possibile, diversamente da quanto ritenuto dal giudice *a quo*, cumulare alla quota di pensione derivante da 40 anni di contribuzione nel fondo per i lavoratori dipendenti una quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione versata nel fondo per i coltivatori diretti e gli altri lavoratori autonomi dell'agricoltura. Viceversa deve riconoscersi che correttamente l'Inps ha liquidato la pensione nel fondo per i lavoratori dipendenti sulla base del massimo di contribuzione valutabile (non essendo neanche formulata l'ipotesi che avrebbe potuto assicurare un migliore risultato la valorizzazione di alcuni anni di lavoro autonomo in luogo di un numero corrispondente di anni di lavoro subordinato).

Quanto alle argomentazioni formulate dall'Inps con riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficio della maggiorazione del periodo di contribuzione ultradecennale caratterizzato dall'esposizione all'amianto del lavoratore non è utilizzabile oltre il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, esse appaiono assorbite dalle considerazioni che precedono. E' opportuno comunque rilevare la non plausibilità della ipotesi che rilevano ad ostacolare il raggiungimento di 40 anni di contribuzione (effettiva e convenzionale) presso il fondo lavoratori dipendenti da parte dei lavoratori esposti all'amianto le contribuzioni esistenti presso altre gestioni dell'assicurazione obbligatoria, in quanto non è ragionevole che la presenza di tale ulteriore contribuzione possa operare a detrimento dell'assicurato (stante la possibile e probabile più favorevole incidenza in concreto degli anni di contribuzione presso il fondo lavoratori dipendenti).

STU

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui all'art. all'art. 42, comma 11, del d.l. 30.9.2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326, non applicabile *ratione temporis*.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 15 aprile 2008.

Il Consigliere est.

Saverio Telle

Il Presidente

Luigi de Vito

Anna Frandelli
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 7 LUG. 2008

IL CANCELLIERE

Anna Frandelli

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533